



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA  
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT e TEMPO LIBERO  
S. TURISMO.**

**ATTO N. DEL 133**

**Torino, 24/03/2026**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:  
Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

**OGGETTO:** DELIBERA QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI AFFERENTI ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN SERVIZI ALLE GARE SPORTIVE COMPETITIVE SU SUOLO PUBBLICO PER IL BIENNIO 2026-2027. APPROVAZIONE

L'importanza della promozione della pratica sportiva è stata riconosciuta a livello costituzionale mediante l'introduzione all'articolo 33, ad opera della legge costituzionale n. 1/2023, dell'ultimo comma che così statuisce: *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.

Sulla scorta della norma costituzionale, la Città di Torino rappresenta un modello virtuoso di coinvolgimento della cittadinanza nella pratica sportiva e nella diffusione della cultura sportiva, anche per il tramite dell'attività delle associazioni.

Invero, nel corso degli anni, sono fiorite numerose iniziative private connesse alla pratica sportiva, incluse quelle che interessano lo spazio pubblico e la viabilità.

Nonostante la sussistenza dei benefici generali sopra individuati, alcuni di questi eventi sportivi

rappresentano un costo per la Città di Torino, impegnata nell'erogazione dei servizi di sicurezza stradale e polizia stradale per l'organizzazione e regolazione del traffico, al fine di contenere le esternalità negative delle competizioni suddette per la collettività, in particolare in termini di chiusure della viabilità e modifiche necessarie al trasporto pubblico.

Diversamente, una parte dei suddetti eventi non rappresenta un costo per la Città di Torino, non essendo necessari servizi di sicurezza stradale e polizia stradale.

Rispetto alla prima categoria di eventi, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, *“a decorrere dal 2017 le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento; le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.”*

Pertanto, le spese del personale di Polizia locale, coinvolto nel servizio di garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione nel territorio dell'ente in occasione di gare sportive competitive di carattere privato, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento.

La nota tecnica interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in merito all'attuazione del sopraccitato art. 22, comma 3bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha chiarito che nell'ambito dell'applicazione della suddetta disposizione normativa rientrano i servizi di organizzazione e regolazione del traffico nell'ambito dei compiti di sicurezza stradale e polizia stradale ed ha altresì stabilito che *“la valutazione [...] di escludere dall'applicabilità della norma de qua anche le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocinii ovvero di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale all'evento da parte dell'amministrazione pubblica interessata (ad esempio, quando l'ente risulta co-organizzatore o promotore di un evento), deve essere rimessa esclusivamente alle Amministrazioni locali, anche in relazione alla rigida normativa alla quale sono sottoposte in materia di concessione dei contributi pubblici (art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990) e delle sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 della Legge n. 122/2010)”*.

Pertanto, in considerazione della nota tecnica interpretativa sopra citata, e della competenza residuale della Giunta Comunale ex art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, è rimessa alla discrezionalità di quest'ultima stabilire l'eventuale esenzione, totale o parziale, dal pagamento delle suddette spese.

Configurandosi tale esenzione, totale o parziale, come beneficio economico ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990, si rende necessario predeterminare i criteri e le modalità cui la Civica Amministrazione dovrà attenersi nella concessione di tale vantaggio economico.

Più nel dettaglio, trattandosi di vantaggio economico avente ad oggetto l'erogazione di un servizio (id est la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione nel territorio dell'ente), si applica al caso di specie il disposto di cui all'art. 14 del Regolamento comunale n. 373 recante *“Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici”*, che, a seguito della modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 627/2021, così statuisce: *“Servizi ed agevolazioni - 1. Il Comune o le Circoscrizioni possono sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 (n.d.r. ambito sportivo e ricreativo) anche attraverso servizi e altre agevolazioni. La relativa concessione avviene, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifici Regolamenti o Deliberazioni quadro e nell'ambito delle rispettive competenze, mediante Comunicazione della Giunta Comunale o del Presidente della*

*Giunta Circoscrizionale, in uno con il riconoscimento del Patrocinio. 2. Successivamente alla concessione del contributo in servizi da parte della Giunta Comunale o della Circoscrizione, la Divisione competente o l'Area Circoscrizionale provvedono ulteriormente a dare evidenza del vantaggio economico attribuito con determinazione dirigenziale di presa d'atto".*

Per individuare modalità e criteri per la concessione di tali vantaggi economici, nel corso degli ultimi anni sono state approvate specifiche linee guida.

Con delibera quadro n. 46 del 4 febbraio 2025 sono stati approvati i criteri afferenti all'assegnazione dei contributi in servizi alle gare sportive competitive su suolo pubblico per l'anno 2025.

Considerata la scadenza delle suddette Linee Guida, occorre procedere all'approvazione di una delibera quadro per l'individuazione dei criteri afferenti all'assegnazione dei contributi in servizi alle gare sportive competitive su suolo pubblico per il biennio 2026-2027, per le quali sia richiesto il servizio di Polizia Locale.

I criteri verteranno sul:

- valore sociale della competizione, ovvero il fine sociale della stessa. Verranno valorizzate le competizioni con sezioni dedicate ai soggetti con disabilità, che prevedono progetti dedicati che favoriscono l'inserimento e l'inclusione degli extracomunitari; le competizioni che prevedono iniziative volte al coinvolgimento di ragazzi/ragazze di età inferiore ai 16 anni; le competizioni che prevedono raccolte fondi per scopi benefici in favore di Enti e/o Associazioni no profit riconosciuti; l'organizzazione di eventi paralleli alle competizioni;
- valore tecnico della competizione, ovvero le esternalità negative connesse all'impatto sulla viabilità e sul trasporto pubblico, in termini di chiusure della viabilità e modifiche necessarie al trasporto pubblico. A tal fine, verranno tenuti in considerazione la lunghezza del percorso e l'incidenza sulla viabilità (inversamente proporzionale); la durata complessiva (e parziale in caso di percorsi differenziati) della gara; la presenza di percorsi accessibili che consentano la partecipazione dei soggetti con disabilità; la presenza di atleti partecipanti di riconosciuta notorietà locale, nazionale, internazionale; la rilevanza in termini mediatici della competizione (locale, nazionale e internazionale);
- numero degli iscritti alla competizione;
- storicità cittadina della competizione, ovvero da quanti anni si ripete la gara sul suolo cittadino;
- rilevanza della competizione, ovvero la sua importanza a livello cittadino e/o regionale, nazionale o internazionale con riferimento ai soggetti partecipanti;
- iscrizione nell'elenco gare della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione sportiva di riferimento, ovvero se la competizione è iscritta nel calendario della Federazione o Ente sportivo di riferimento.

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico.

Il presente atto non prevede oneri finanziari in capo alla Città.

Si dà atto che il presente provvedimento comporterà, per effetto dell'attribuzione del vantaggio economico, una minore entrata, già prevista negli stanziamenti di ciascun esercizio del Bilancio 2025-2027 e riproposta nel Bilancio di previsione 2026-2028, stimabile, sulla base dei dati riferiti all'anno precedente, in un importo massimo di Euro 80.000,00/anno.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l'art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento comunale n. 373 recante "Regolamento delle modalità di erogazione di

contributi e di altri benefici economici";

Visto l'art. 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare la delibera quadro per l'individuazione dei criteri afferenti all'assegnazione dei contributi in servizi alle gare sportive competitive su suolo pubblico per il biennio 2026-2027;
2. di demandare al Dirigente competente ogni atto necessario conseguente;
3. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico;
4. di dichiarare che il presente atto non prevede oneri finanziari in capo alla Città;
5. di dare atto che il presente provvedimento comporterà, per effetto dell'attribuzione del vantaggio economico, una minore entrata, già prevista negli stanziamenti di ciascun esercizio del Bilancio 2024-2026, e riproposta nel Bilancio di Previsione 2026-2028, stimabile, sulla base dei dati riferiti all'anno precedente, in un importo massimo di Euro 80.000,00/anno;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Domenico Carretta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE  
Michele Fatibene

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---

LA VICESINDACA

Firmato digitalmente

Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE

Firmato digitalmente

Annalisa Puopolo